

Allegato 1 al protocollo d'intesa ANCI-Consulta nazionale dei CAF

schema di convenzione Comune-CAF

“BONUS TARIFFA SOCIALE”

Richiesta della tariffa sociale per la fornitura di energia elettrica, gas e idrica sostenuta dai clienti domestici disagiati.

L'anno 2020 il giorno.....del mese di in Ugento ,

tra

Il Comune di Ugento con sede in Piazza Adolfo Colosso n. 1, C.F. 81003470754, (di seguito denominato “Comune”), rappresentato dal Responsabile del Settore Affari Generali ed Istituzionali, dott. Alessandro Tresca, il/ quale interviene in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del Comune di Ugento che qui rappresenta in virtù dell'art.107 del D.Lgs.vo 267/2000 e giusto decreto del Sindaco n. 3 del 21/05/2019 con cui viene nominato responsabile del settore Affari Generali ed incaricato di Posizione Organizzativa

e

Il CAF _____, c.f./p.iva _____, iscrizione all'albo dei CAF n°_, con sede legale in _____, CAP _____ Via _____, N. _____ nella persona del legale rappresentante _____, nato a _____ il _____,

(Nel caso in cui sottoscriva il legale rappresentante)

rappresentato dalla società di servizio _____, c.f./p.iva _____, con sede in _____, nella persona del legale rappresentante _____, nato a _____ il _____, il quale delega alla firma del presente atto il Sig. _____, nato a _____ il _____,

(Nel caso in cui sottoscriva un delegato del legale rappresentante)

d'ora innanzi denominato “ CAF “

PREMESSO

- che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha ridefinito il sistema tariffario della fornitura di energia elettrica in favore dei clienti domestici in condizioni di disagio economico;
- che il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2 ha esteso il diritto alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale, a far data dal 1 gennaio 2009, alle famiglie economicamente svantaggiate, ivi compresi i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico, aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica;
- che l'Autorità per l'Energia Elettrica il gas e il Sistema Idrico, con Deliberazione 897/2017/R/IDR modificata con la deliberazione 227/2018/R/IDR ha dato attuazione al sistema di compensazione della spesa sostenuta per la fornitura idrica dagli utenti domestici economicamente disagiati, prevedendo, mediante l'introduzione di regole uniformi per l'intero territorio nazionale, l'istituzione di un bonus sociale idrico a decorrere dal 1 gennaio 2018, le cui procedure di dettaglio per la validazione delle richieste di bonus sociale idrico e per il riconoscimento della quota *una*

tantum, sono state approvate con determinazione DACU (direzione advocacy consumatori e utenti) n. 14/2018;

- che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha stabilito, ai fini dell'individuazione dei clienti in condizioni di effettivo disagio economico, di utilizzare dell'Indicatore di Situazione Economica Equivalente, ISEE;
- che con il decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013 n.159 è stata istituita una nuova modalità di calcolo dell'ISEE ed è stato sancito il principio che le nuove prestazioni richieste a partire dal 2 gennaio 2015 (in forza del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 7 novembre 2014) possano essere richieste esclusivamente in presenza di attestazione ISEE rilasciata in conformità alle nuove modalità di calcolo;
- che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha previsto che il cittadino deve presentare la richiesta di accesso al beneficio al Comune di residenza;
- Che i Comuni, ai sensi dell'art.3 comma secondo D.P.C.M. 18 maggio 2001 e dell'art. 18 comma quarto D.M. 21 dicembre 2000 n.452 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di fornire al richiedente l'assistenza necessaria per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva, possono stabilire le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con Centri di assistenza fiscale;
- Che, in base all'art. 11 D.M. 31 maggio 1999 n.164, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale il CAF può avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i CAF o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 (servizio ISEE)

1. Il CAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

- assistenza al soggetto dichiarante durante la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica ai fini del calcolo dell'ISE e dell'ISEE, così come previsto dal Dpcm del 05/12/2013 n. 159 e dall'art. 2, c. 2 del Decreto Interministeriale del 07/11/2014;
nel caso in cui il cittadino sia già in possesso della certificazione ISEE in corso di validità e che non sia necessaria la modifica rispetto ai dati inseriti, il CAF non dovrà elaborare una nuova dichiarazione;
- trasmissione telematica della dichiarazione sostitutiva unica al sistema informativo dell'INPS;
- rilascio all'utente di copia dell'attestazione della certificazione relativa alla situazione economica dichiarata, contenente il calcolo dell'ISE e dell'ISEE;

Art. 2 (servizio bonus tariffa sociale)

1. Il CAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

- Assistere il cittadino nella compilazione, e relativa sottoscrizione, del modulo di richiesta per l'accesso alla compensazione;
- verificare la correttezza del codice fiscale del dichiarante tramite il sistema predisposto dall'Agenzia delle Entrate;
- fornire al Comune l'elenco delle sedi CAF presenti sul territorio;
- rilasciare all'utente copia della ricevuta, debitamente sottoscritta, attestante l'avvenuta presentazione della domanda;

Art. 3

1. Il Comune si impegna a:

- diffondere una puntuale informazione ai cittadini circa il servizio gratuito oggetto della presente convenzione e l'elenco;
- informare l'utenza relativamente agli sportelli dei CAF disponibili ad effettuare il servizio;

- abilitare il CAF nella piattaforma SGATE all'invio delle domande per il Bonus Sociale Elettrico Gas e Idrico, comunicando il tipo di abilitazione scelto (domanda sospesa/presentata).

Art. 4

Il CAF trasmette alla piattaforma SGATE (sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe elettriche) i dati secondo le modalità definite dal sistema.

Art. 5

1. I dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio economico sono conservati dal CAF, in formato cartaceo o elettronico, per 2 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.

2. I dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio fisico sono conservati dal CAF, in formato cartaceo o elettronico, per 10 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.

Art. 6

1. Nel momento in cui acquisisce la dichiarazione, il CAF informerà gli interessati che la dichiarazione e i dati documentali sono da esso acquisiti e trasmessi a SGATE per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge e dalla presente convenzione.

2. Il CAF dovrà mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione di cui venga a conoscenza in adempimento dell'attività convenzionata.

3. Il CAF è responsabile del trattamento dei dati personali, che sono conferiti dal richiedente, della perfetta tenuta e custodia della documentazione ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

Art. 7

1. Il CAF stipula apposita polizza assicurativa al fine di garantire adeguata copertura per gli eventuali danni, di cui si fa carico, provocati da errori materiali e inadempienze commessi dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto di questa convenzione.

2. Il CAF dichiara di manlevare il Comune di **UGENTO** rispetto a qualsiasi danno provocato da errori materiali o inadempienze commessi da propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della convenzione.

Art. 8

1. Per i servizi oggetto della presente convenzione il Comune si impegna a corrispondere euro 2,50 oltre IVA 22% per ogni pratica trasmessa dal CAF e acquisita dalla piattaforma SGATE.

2. Il compenso sarà corrisposto, previa emissione di fattura, sulla base dei dati resi disponibili alle parti dalla piattaforma SGATE, con cadenza annuale.

3. I pagamenti rivenienti dal presente affidamento dovranno svolgersi, a pena di nullità assoluta del presente affidamento, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 3 della Legge n. 136 del 13 Agosto 2010;

4. L'esecuzione della presente transazione senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa, in applicazione della sopra richiamata normativa, determinerà la risoluzione automatica del presente affidamento.

5. L'Affidatario, con l'accettazione delle suddette condizioni, assume, con riferimento al presente affidamento, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla normativa sopra richiamata;

Art. 9

I CAF si obbligano a non chiedere corrispettivi all'utenza per l'assistenza relativa ai servizi oggetto della presente convenzione.

Art. 10

La presente convenzione ha durata annuale e la sua validità è tacitamente rinnovata in assenza di comunicazioni dai sottoscrittori della stessa convenzione.

Letto, approvato e sottoscritto.

Data,

per il Comune

per il CAF

(timbro e firma)

(timbro e firma)